



# ISA: ASPETTI OPERATIVI





# ISA Soggetti obbligati e soggetti esclusi





#### Soggetti obbligati e soggetti esclusi

ISA

Gli ISA (Indici sintetici di affidabilità) rappresentano uno strumento di compliance finalizzato a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e Amministrazione Finanziaria.

In altri termini, sono degli indicatori che misurano, attraverso un metodo statisticoeconomico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, fornendo una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.





#### Cause di esclusione – Novità 2021

#### NOVITA'!

Alle predette casistiche ne sono state introdotte nuove.

Difatti, quest'anno con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021 sono state previste nuove cause di esclusione degli ISA legate al Covid-19 per il periodo d'imposta 2020.

Per tali specifiche casistiche rimane l'obbligo di compilazione ed invio del Modello ai soli fini statistici.



#### Cause di esclusione – Novità 2021

Tra le «ISA: CAUSE DI ESCLUSIONE» sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

«15» Diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c)
 d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, di almeno 33% nel periodo di imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);

«16» soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (in tal caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)



## Cause di esclusione – Novità 2021

Tra le «ISA: CAUSE DI ESCLUSIONE» sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

 «17» Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportato nella TABELLA 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020 allegata alle «Istruzioni parte generale ISA» (in tal caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)





### Cause di esclusione – Novità 2021

Nella *Circolare n. 6/E/2021* l'Agenzia delle Entrate sottolinea che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dall'acquisizione dei dati «precalcolati» limitandosi alla sola compilazione del modello.



### Cause di esclusione – Novità 2021



Indici sintetici di affidabilità fiscale

**Istruzioni Parte generale** 



#### TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020

#### Codice ATECO

**Dizione codice ATECO** 

01.49.20	<ul> <li>Allevamento di animali da pelliccia</li> </ul>
01.49.40	- Bachicoltura
02.30.00	<ul> <li>Raccolta di prodotti selvatici non legnosi</li> </ul>
10.42.00	<ul> <li>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</li> </ul>
10.62.00	<ul> <li>Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)</li> </ul>
10.82.00	<ul> <li>Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie</li> </ul>
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.89.01	<ul> <li>Produzione di estratti e succhi di carne</li> </ul>
11.03.00	<ul> <li>Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta</li> </ul>
13.99.20	<ul> <li>Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti</li> </ul>
14.11.00	<ul> <li>Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle</li> </ul>
14.13.20	<ul> <li>Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno</li> </ul>
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.39.00	<ul> <li>Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia</li> </ul>
15.11.00	<ul> <li>Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce</li> </ul>
15.12.09	<ul> <li>Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria</li> </ul>
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	<ul> <li>Fabbricazione di parti in cuoio per calzature</li> </ul>
	01.49.20 01.49.40 02.30.00 10.42.00 10.62.00 10.83.01 10.89.01 11.03.00 13.99.20 14.13.20 14.13.20 14.20.00 15.11.00 15.12.09 15.20.10 15.20.20





# Indicazione dei contributi a fondo perduto covid-19



#### Contributo a Fondo Perduto

I contributi a fondo perduto previsti da:

- Art. 25 del D.L. Rilancio (n. 34/2020);
- Art. 59 del D.L. Agosto (n. 104/2020);
- Art. 1 del D.L. Ristori (n. 137/2020);
- Art. 2 del D.L. Ristori-bis (n. 149/2020);
- Art 2 del D.L. Natale (n. 172/2020);

consistono nell'erogazione di una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate ai titolari di partita lva che esercitano l'attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente dai suddetti Decreti.

FISCAL**F©CUS** 





### Contributo a Fondo Perduto

Sul piano contabile il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò il contributo dovrà essere rilevato nella voce A5 del conto economico.





#### Compilazione del Quadro RF

Il Quadro RF deve essere compilato dalle imprese obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. Nello specifico, con il codice 83, è indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito.





Registrazione Contabile



### Esempi pratici

La Alfa srl ha richiesto nel 2020 e ottenuto nel 2021 un contributo ex art. 25 DL Rilancio pari a € 20.000

Crediti v/Erario a Contributo in conto esercizio	DARE	AVERE
ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA (autotutela/ricorso/reclamo) CONTRBUTO A FONDO PERDUTO <i>ex art. 25 D.L. 34/2020</i>	20.000	20.000
Banca c/c a Crediti v/Erario	DARE	AVERE
		20.000
ACCREDITO CONTRBUTO A FONDO PERDUTO ex art. 25 D.L. 34/2020	20.000	20.000



# Esempi pratici

Il rigo RF55 sarà compilato come di seguito:

	83	20.000	,00	3	4	,00	5	4	,00		
	2	8	,00	9	10	,00,	11	12	,00,		
	13	14	,00	15	16	,00,	17	18	,00		
RF55 Altre variazioni in diminuzione	19	20	,00	21	22	,00,	23	24	,00		
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32	,00	33	34	,00,	35	36	,00		
	37	38	,00	39	40	,00,	41	42	,00		
	43	44	,00	45	46	,00,	10	48	,00		
	49	50	,00	51	52	,00,	53	54	,00,	55	





#### Compilazione del Quadro RG

Il Quadro RG deve essere compilato dalle imprese in contabilità semplificata che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, ovvero, le imprese che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria i cui ricavi indicati all'art. 85 del TUIR, percepiti in un anno intero, non abbiano superato i limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Nel rigo RG10 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, in particolare:

- codice 27, l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito;
- altresì, occorre compilare anche il rigo RG22 Altri componenti negativi indicando il codice 47, con l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27.





#### Compilazione del Quadro RG

La Alfa s.a.s., micro impresa, ha richiesto ed ottenuto un contributo di 10.000 euro e pertanto dovrà compilare i righi RG10 e RG22 come di seguito:

	27	2	10.000 .00	3	4	,00,	5	6	00,		
	7	8	,00,	9	10	,00,	11	12	,00		
Altri	13	14	,00,	15	16	,00,	12	18	,00,		
positivi	19	20	,00,	21	22	,00,	23	2.4	,00		
	25	26	,00,	27	28	,00,	29	30	,00		
	21	32	,00,							33	,00

	47	2	10.000 .00	3	4	,00	5	6	,00,	
RG22 Altri componenti negativi	7	8	,00,	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00,	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	.00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00,	33	34	,00	35	36	,00 37	,00,





#### Compilazione del Quadro RE

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.

Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito. L'ammontare del contributo non va riportato nella colonna 2 del rigo RE3 proprio perché non è soggetto a tassazione.





Un soggetto esercente attività di arte e professione ha ricevuto 2.000 euro di contributo a fondo perduto, a seguito di presentazione dell'istanza, dovrà compilare il rigo RE3 come di seguito indicato:







#### Compilazione del Quadro RS

Il prospetto **Aiuto di Stato** richiede l'indicazione dei seguenti codici aiuto riferiti ai contributi a fondo perduto introdotti dai diversi Decreti a seguito della diffusione del COVID-19.





21

### Esempi pratici

#### Compilazione del Quadro RS

Un imprenditore che svolge l'attività di vendita di tabacchi ha ricevuto 3.000 euro di contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020, pertanto compila il prospetto aiuti di Stato - rigo RS401 – così come di seguito:





### *Contributi e indennità rilevanti da indicare nel modello redditi Quadri RF, RG, LM e aiuti di stato)*

Faq Agenzia delle Entrate

D. Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l'indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.
R. Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115



### *Contributi e indennità rilevanti da indicare nel modello redditi Quadri RF, RG, LM e aiuti di stato)*

- Faq Agenzia delle Entrate
- D. Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d'imposta derivante dagli stessi.
  R. Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non
- devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato



### Indicazione dei contributi a fondo perduto covid-19

Vanno sicuramente indicati gli aiuti regionali (es. Bonus Sicilia, Bonus Piemonte)



*Il 6 settembre scorso sono state aggiornate le specifiche tecniche* 





# Indicazione degli aiuti di stato per gli esercenti arte e professione



UVE 0 45

*Sono obbligati alla compilazione del prospetto aiuti di stato anche i liberi professionisti.* 

Infatti, nella nozione di impresa comunitaria rientrano anche le attività liberoprofessionali che al pari delle imprese dovranno compilare il quadro RS utilizzando gli stessi codici previsti per le imprese.

#### **PLAY** SOLUTION



### Esempi pratici



#### In caso di società tra professionisti il codice da utilizzare è SV





# IRAP – Indicazione del primo acconto



## Acconto IRAP «abbuonato»

Costituisce un Aiuto di Stato c.d. «de minimis» soggetto ai limiti del Temporary Framework in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19. (Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 n. 1863)

# Obbligo di indicazione dell'Aiuto di Stato nel dichiarativo





LIVE 🔿 45

#### Indicazione aiuto di stato «acconto abbuonato» in IRAP







# Regime dei minimi e dei forfettari





#### SEZIONE I - LM 2

Nel rigo "*Totali componenti positivi*" sono state previste due nuove colonne per indicare:

- l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 25 DI 34/2020; articolo 1 DI 137/2020; articolo 2 DI 149/2020; articolo 2 DI 172/2020.
- l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.









SEZIONE I	LW1	Codice attività		
Regime di vantaggio	LM2	Totale componenti positivi	1,00 2,00	3 ,00
del reddito	LM3	Rimanenze hnali		,00
	LM4	Differenza (LM2 col.3 - LM3)		,00





#### SEZIONE II - LM 21

Tra le <u>cause ostative di applicazione del regime forfettario è stata aggiunta la seguente preclusione</u>: percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, **eccedenti l'importo di 30.000 euro;** 

la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

SEZIONE II	LM21	Sussisten regime	ta requisiti accesso 1 (art.1, comma 54)		Assenza cause ostative applicazi regime (art.1, comma	one 2 57)	Nuova attivi (art.1, comma 6)	3	
Regime tortetario Determinazione del reddito	LM22	Codice ottività	Coefficente redd	itività %	Componenti positivi 3 .00	4	iritto Autore Correlati	5	Reddito per attività
derreduito	LM23	1	2	*	3 .00	4	.00	5	.00



## Accesso al Regime forfettario

Risposta ad Interpello n. 368/2021

La cessazione del rapporto di lavoro, che consente di non procedere alla verifica della soglia di 30.000 euro che fa sorgere la causa ostativa al regime forfettario, coincide con il momento in cui <u>termina il periodo di preavviso</u> e non con il momento delle dimissioni.





#### SEZIONE II - LM 33

- E' stato aggiunto il rigo LM33 per indicare:
- in colonna 1 "Contributi a fondo perduto" l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 25 DI 34/2020; articolo 1 DI 137/2020; articolo 2 DI 149/2020; articolo 2 DI 172/2020.
- in colonna 2 "Contributi e indennità articolo 10 bis DI 137/2020" l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Entrambe le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.
**PLAY** SOLUTION

FISCAL**F@CUS** 

### Quadro LM– Novità 2021

#### SEZIONE II - LM 33

				1 - V			- No.29			
SEZIONE II	LM21	Sossistena regime	ta requisiti accesso (art.1, comma 54)	1	Assenza co	use ostative applicazio regime (art.1, comma 3	na 2 7)	Nuova attivi (art.1, comma 6	Na 3 S)	
Regime forfetario	1422	Codice attività	Coefficente re	dditività	Compo	nenti positivi	Dirit	o Autore Correlati		Reddito per attività
Determinazione	LMZZ	1.	2	%	3	00	4	00	5	00
del reddito	LM23	1	2	%	3	00	4	00	5	00
Impresa	LM24	1	2	%	3	.00	4	.00	5	.00
	LM25	1	2	%	3	.00	4	.00	5	.00
Autonomo	LM26	1	2	%	3	.00	4	.00	5	.00
	LM27	1	2	*	3		4		5	00
Impresa familiare	LM33 Con	ntributi a fondo perduto	1	,00 C	ontributi e in	dennità art. 10-bis	DL 137/	2020 2	,00	
	Arboiani e commercianti (evita 2 e 261 235/05)									
	LM34 Redd	lito lordo			1	.00	2	.00		,00,





## Il visto di conformità per i modelli redditi ed IRAP 2021





### Finalità dell'apposizione del visto

L'apposizione del *visto di conformità* è uno strumento di tutela dei crediti erariali, attraverso la verifica della corretta applicazione delle norme tributarie, demandato a soggetti esterni all'Agenzia delle Entrate.

Per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 574, legge 27 dicembre 2013, n. 147) è stato reso necessario il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del DPR 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'IRAP (decorrenza dal periodo di imposta 2013).



Finalità dell'apposizione del visto

In pratica, con la norma citata, è stato esteso alle imposte citate l'impianto a tutela dei crediti erariali originariamente previsto per le compensazioni dei crediti IVA.

Prassi recente di riferimento;

- circolare n. 28/E del 25 settembre 2014;
- circolare n. 7/E del 4 aprile 2017;
- risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017;
- circolare n. 12 del 24 maggio 2019.

"Visto di conformità. Memorandum ad uso dei professionisti"

(Agenzia delle Entrate, edizione febbraio 2021)

FISCAL**F©CUS** 



Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 22 del decreto sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari 700mila € è elevato per il 2021 a 2 milioni di €.

La bozza della Legge di Stabilità 2022 prevede l'innalzamento a regime del limite delle compensazioni.

La verifica del rispetto del limite va condotta per anno di utilizzo dei crediti.

Ad esempio se nel 2021 si utilizza in compensazione un credito IVA 2020 e crediti maturati nel 2021 richiesti in compensazione con il modello IVA TR, anche se la maturazione afferisce a due annualità diverse, l'utilizzo nel 2021 non può eccedere i 2mln di €.

Il limite va rispettato tenendo conto delle compensazioni effettuate da tutti i crediti di imposta e contributi.

Ad esempio se una srl in relazione al periodo di imposta 2020 genera un credito IVA pari a 1,8 mln di € ed uno IRES pari a 300mila €, nel corso del 2021 non deve complessivamente compensare oltre il limite di 2 mln di €.





### Il blocco preventivo delle compensazioni

Dal 29 ottobre 2018 è operativo il blocco sulle compensazioni che presentano profili di rischio previsto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 205/2017.

Con tale disposizione normativa è stata introdotta la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 al fine di verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni effettuate.





I profili di rischio sono individuati dal provvedimento 195385/2018 del 28 agosto 2018, e sono correlati:

- alla tipologia dei debiti pagati;
- alla tipologia dei crediti compensati;
- alla coerenza dei dati indicati nell'F24;
- \* ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai soggetti indicati nell'F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nell'F24;
- Al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31 ("*Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi*"), comma 1, DI 78/2010.

Se l'esito del controllo è positivo il pagamento si considera validamente avvenuto dalla data di effettiva presentazione del modello.

Viceversa, la delega viene scartata il pagamento, così come la compensazione, si considerano come mai avvenuti.





### Casi di applicazione del visto e casi di esonero

Il rilascio del visto è richiesto per l'utilizzo in compensazione orizzontale mediante il modello F24 di crediti di importo superiori a 5.000 euro, che può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo all'avvenuta presentazione della dichiarazione.

**Attenzione**: per l'utilizzo in compensazione orizzontale mediante il modello F24 del credito con l'acconto per l'anno successivo non è necessaria l'apposizione del visto.



I crediti tributari (IRPEF, IRES e relative addizionali; IRAP; ritenute alla fonte; imposte sostitutive delle imposte sui redditi) di importo inferiore a 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per il quale dovrà essere presentata la relativa dichiarazione dalla quale emergerà il credito.

In pratica, sono liberamente compensabili a prescindere alla presentazione del modello dichiarativo.

<u>Attenzione</u>: l'articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, impone il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi relativi alla medesima tipologie di imposte, scaduti e di importo superiore a 1.500 euro.

E' escluso dall'obbligo di visto e di preventiva presentazione della dichiarazione l'utilizzo in compensazione dei crediti di natura agevolativa (circolare AdE n. 28/E, 25/9/2014).





### Evidenza del visto in dichiarazione

L'avvenuta apposizione del visto è testimoniata dalla compilazione dell'apposita sezione presente nel frontespizio dei modelli dichiarativi.

Di seguito il riquadro contenuto nel modello SC 2021:

VISTO DI	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		C	odice fiscale del C.A.F.	
CONFORMITA	Codice fiscale del professionista				
o al professionista	Si rilasci	a il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs			
		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PRO	OFESSIONISTA		



In alternativa all'apposizione del visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

Si badi che, con l'apposita sottoscrizione, i soggetti che esercitano la revisione legale dei conti attestano l'esecuzione degli stessi controlli previsti per il rilascio del visto di conformità (v. infra).

Nel caso del modello SC 2021, il riquadro che deve essere firmato dal revisore è il seguente:

		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE
Soggetto	Codice fiscale		
-			





### Evidenza del visto in dichiarazione

L'esonero dall'apposizione del visto dev'essere segnalato con la barratura della specifica casella

inserita nella sezione 'firma della dichiarazione' presente nel frontespizio dei modelli dichiarativi.

Nel caso del modello SC 2021, l'immagine è la seguente:





I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono (articolo 35, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) gli iscritti

- nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- nell'albo dei consulenti del lavoro;
- nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi alla data del 30.9.93, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- gli iscritti al registro dei revisori legali (\*)

nonché,

✤ i responsabili dei centri di assistenza fiscale imprese.



(\*) per effetto dell'articolo 5, comma 14, del d.l. 21/10/2021, n. 146 (cd. decreto fiscale), pubblicato sulla G.U. n. 252 del 21/10/2021, entrato in vigore il 22/10/2021, gli iscritti nel registro dei revisori legali c/o il MEF sono abilitati al rilascio del visto di conformità in tutti i contesti nei quali dovesse essere richiesto.

I soggetti ammessi al rilascio del visto devono eseguire una serie di adempimenti preliminari:

- ottenere l'abilitazione all'invio delle dichiarazioni fiscali;
- stipulare una specifica polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- effettuare una comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.

FISCAL**F©CUS** 



L'Agenzia delle Entrate, in occasione della ricezione delle dichiarazioni inviate telematicamente, effettua dei controlli automatici circa la regolarità dell'apposizione del visto.

Le verifiche sono relative

- alla presenza del codice fiscale del professionista vistante nell'elenco dei soggetti abilitati all'apposizione del visto presso la Direzione Regionale competente, oppure la presenza dello stesso in situazione "non attivo";
- Ia coincidenza tra il professionista che ha vistato la dichiarazione ed il soggetto che l'ha inviata.

La ricorrenza delle fattispecie evidenziate viene segnalata con uno specifico messaggio nella parte della ricevuta telematica dedicata alle segnalazioni.

FISCAL**F©CUS** 



L'attività minima di controllo che il professionista deve effettuare prima di rilasciare il visto di conformità è declinata dalla circolare n. 28/E del 25 settembre 2014.

In tale documento di prassi, l'Erario precisa che "i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti".

Ai controlli citati ne vanno aggiunti altri che attengono alle scritture contabili.

Il professionista che rilascia il visto, per attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli, deve conservare la copia della documentazione verificata.

Per l'esecuzione dei controlli in qualità di revisore, si segnala il documento di ricerca, con relativa check list allegata, n. 211R rilasciato da Assirevi nel giugno 2020.

L'allegato A alla circolare citata riepiloga per ciascuna tipologia di dichiarazione i controlli da porre in essere.



FISCAL**F@CUS** 

L'aspetto sanzionatorio va articolato in due ipotesi, rispettivamente nei confronti:

- 1. di chi appone il visto (cd. visto infedele);
- 2. del contribuente.

#### SANZIONI PER VISTO INFEDELE.

SANZIONI

Al soggetto che rilascia infedelmente il visto di conformità si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: da 258 a 2.582 euro.

La disposizione normativa, altresì, prevede che in caso:

- di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni (si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione comminata al soggetto vistante);
- di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.



In capo al contribuente si concretizza la fattispecie dell'indebita compensazione orizzontale nei seguenti casi:

- in caso di violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, o della sottoscrizione alternativa, sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi;
- qualora tali crediti emergano da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati.

Le ipotesi descritte configurano i casi previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.Lgs. 471/97.

Si tratta delle situazioni riconducibili alla compensazione di un credito d'imposta esistente, in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, comporta l'applicazione della sanzione pari al 30% del credito utilizzato, salvo disposizioni speciali.





#### 2) sanzioni nei confronti del contribuente

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 82 del 14 novembre 2018 e n. 99 del 29 novembre 2019.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposte interpelli 25.10.2018 n. 49, 50 e 51), l'omessa apposizione del visto di conformità può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione:

- correttiva, entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale;
- integrativa, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, con applicazione della sanzione da 250 a
  2.000 euro di cui all'art. 8 co. 1 del D.lgs. 471/97, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso.





L'articolo 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) precisa **che i professionisti possono apporre il visto solo se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.** 

È assimilabile a quanto sopra la predisposizione delle dichiarazioni e la tenuta delle scritture contabili:

a cura del contribuente	ovvero	da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale
a condizione che le attività siano svolte sot	to il diretto c	ontrollo e la responsabilità del professionista vistante.

FISCAL**F©CUS** 





## La rivalutazione dei beni



# Rivalutazione art. 110 D.L. 104/2020

L'articolo 110, commi da 1 a 7, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd. decreto agosto) ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni di impresa, sia civilisticamente che con rilevanza fiscale, a tal fine è <u>assolutamente</u> necessario compilare il quadro RQ.

In ipotesi di rivalutazione solo civilistica il quadro RQ non deve essere compilato.

L'omesso versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, non inficia l'operazione. È ammessa la regolarizzazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, D. Lgs. 472/1997) nei termini previsti.

La compilazione del quadro RQ, sezione XXIV, interessa sia i soggetti I.RE.S. che I.R.PE.F.

In particolare, i righi coinvolti dall'operazione di rivalutazione sono: RQ100, RQ102 e RQ103.

Il rigo RQ101 è relativo all'operazione di riallineamento (v. infra).

Le istruzioni comuni a tutti i modelli dichiarativi precisano quanto segue:

Nel rigo RQ100 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e alle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 3 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RQ102, colonna 1, va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei righi RQ100 e RQ101.

FISCAL**F©CUS** 





Natura della riserva di rivalutazione:

- rivalutazione solo ai fini civilistici = riserva di utili;
- rivalutazione con rilevanza fiscale = riserva in sospensione di imposta;
- rivalutazione con rilevanza fiscale e affrancamento della riserva = riserva di utili.

Base imponibile per l'affrancamento della riserva:

- Cassazione (sentenza 22 settembre 2020, n. 19772 e ordinanza 18 aprile 2018, n. 9509) = al netto dell'imposta sostitutiva del 3%;
- Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/E 2017, punto 8; interpello n. 539/2021) = al lordo dell'imposta sostitutiva del 3%).

L'affrancamento può anche avvenire in misura parziale ex articolo 110, comma 3, D.L. 104/2020.



Esempi di compilazione quadro RQ.

- rivalutazione sia civilistica che fiscale per 60.000 euro;
- imposta sostitutiva, che sconta il 3% della rivalutazione, ammonta a 1.800 euro, ed è imputata a scomputo del saldo attivo di rivalutazione monetaria (60.000 – 1.800 = 58.200);
- affrancamento dell'intera riserva di rivalutazione, imposta 10% (6.000) calcolata sulla riserva al lordo del 3% (tesi erariale, 60.000 – 6.000 = 54.000 – 1.800 = 52.200);

#### versamento rateale delle imposte sostitutive.

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni	RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammor e delle partecipazioni	tizzabili	Importo 1 60.00	Aliquota <b>3%</b>	Imposta 2 1.800.00
d'impresa e delle partecipazioni 2020	RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammor e delle partecipazioni	tizzabili		,00 3%	,00
	RQ102			Totale imposte 1 1.80	00,00	Prima rata 2 600,00
	RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo 1 60.000,00	Aliquota 10%	Imposta 6.000,00	Prima rata <sup>3</sup> 2.000,00



Prospetto

del capitale e delle riserve

#### Rivalutazione art. 110 D.L. 104/2020

FISCAL**F@CUS** 

Esempi di compilazione quadro RS.

- Figura 1 = riserva affrancata.
- Figura 2 = riserva non affrancata.
- Figura 3 = riserva da rivalutazione solo civilistica.



	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Capitale sociale	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
di cui per utili	5 ,00	<sup>6</sup> ,00	7,00	<sup>8</sup> ,00
di cui per riserve in sospensione	<sup>9</sup> ,00	<sup>10</sup> ,00	,00	,00
RS131 Riserve di capitale	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
RS133 Riserve di utili da trasparenza	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
RS134 Riserve di utili	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> 52.200 ,00	<sup>3</sup> ,00	4 52.200,00
<b>R\$135</b> Riserve di utili prodotti fino al 2007	1,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
<b>R\$136</b> Riserve di utili prodotti fino al 2016	<sup>1</sup> ,00		3,00	4 ,00
R\$136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
<b>R\$136B</b> Riserve di utili prodotti fino al 2019	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
<b>RS137</b> Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
<b>R\$138</b> Riserve di utili della gestione esente SIIQ	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
<b>R\$139</b> Riserve di utili per contratti di locazione	<sup>1</sup> ,00	2,00	3 ,00	4 ,00
RS140 Riserve in sospensione di imposta	<sup>1</sup> ,00	2,00	3,00	4 ,00



#### FISCAL**F@CUS**

Rivalutazione art. 110 D.L. 104/2020

## Figura 2

Prospetto		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
del capitale	Capitale sociale	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
e delle riserve	di cui per utili	5 ,00	<sup>6</sup> ,00	7,00	8,00
	di cui per riserve in sospensione	<sup>9</sup> ,00	10 ,00	,00	12 ,00
	RS131 Riserve di capitale	1,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	<b>RS132</b> Riserve ex art. 170, comma 3	1,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	<b>RS133</b> Riserve di utili da trasparenza	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS134 Riserve di utili	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	<b>RS135</b> Riserve di utili prodotti fino al 2007	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	<b>RS136</b> Riserve di utili prodotti fino al 2016	1,00		3,00	4 ,00
	<b>R\$136A</b> Riserve di utili prodotti fino al 2017	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	<b>R\$136B</b> Riserve di utili prodotti fino al 2019	<sup>1</sup> ,00		3,00	4 ,00
	<b>RS137</b> Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	<sup>1</sup> ,00		3,00	4 ,00
	<b>RS138</b> Riserve di utili della gestione esente SIIQ	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	<b>RS139</b> Riserve di utili per contratti di locazione	,00	2,00	3,00	4 ,00
	<b>RS140</b> Riserve in sospensione di imposta	1,00	<sup>2</sup> 58.200,00	3,00	4 58.200,00



#### FISCAL**F®CUS**

#### Rivalutazione art. 110 D.L. 104/2020

					FIUUIA D		
Importo rivalutazione		60.	.000				
Fiscalità differita I.RE.S. (24%	)	14.	<b>400</b> (in ipo	tesi di rivalutazio	one solo civilistic		
Fiscalità differita I.R.A.P. (3,9%	6)	2.	340 è	è iscritta al netto della fiscali			
Saldo attivo di rivalutazione	iscritto in bilancio	43.	260				
Prospetto		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale		
del capitale	Capitale sociale	1,00 2	,00,	3 ,00	4 ,00		
e delle riserve	di cui per utili	<sup>5</sup> ,00 <sup>6</sup>	,00,	7 ,00	8,00		
	di cui per riserve in sospensione	9,00	,00	,00	12 ,00		
	RS131 Riserve di capitale	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>	,00,	3 ,00	4 ,00		
	RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1,00		3 ,00	4 ,00		
	RS133 Riserve di utili da trasparenza	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>	,00,	3,00	4 ,00		
	RS134 Riserve di utili	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>	43.260 ,00	<sup>3</sup> ,00	43.260,00		
	<b>R\$135</b> Riserve di utili prodotti fino al 2007	<sup>1</sup> ,00		3,00	4 ,00		
	RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00		
	RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00		
	RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	<sup>1</sup> ,00		3,00	4 ,00		
	<b>RS137</b> Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	,00		3,00	4 ,00		
	<b>RS138</b> Riserve di utili della gestione esente SIIQ	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>	,00,	3 ,00	4 ,00		
	<b>RS139</b> Riserve di utili per contratti di locazione	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>	,00,	<sup>3</sup> ,00	4 ,00		
	<b>R\$140</b> Riserve in sospensione di imposta	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>	,00	3,00	4 ,00		
		Utile distribuito a	Utile destinato d accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite		
	<b>RS141</b> Utile dell'esercizio e perdite	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>	,00,	3,00	4 ,00		
	<b>RS142</b> Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>	,00,	3,00	4 ,00		

## Figura 3

civilistica la riserva

alità differita



Esempio di compilazione quadro RV.

```
Il quadro RV è compilato solo nei modelli SC e SP.
```

La compilazione si rende necessaria per evidenziare il disallineamento dei valori civilistici e fiscali.

In ipotesi di rivalutazione con efficacia anche fiscale, tale situazione si verifica solo nel periodo di imposta 2020, stante l'acquisizione della rilevanza fiscale dal 2021 (ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze dal 2024).

Il valore iniziale è quello netto contabile ante rivalutazione.

SEZIONE I RICONCILIAZIONE			Tipo IM	di beni/Voce di bilancio ACCHINARI							Causa 139/2015	4	Valore precedente	,00
DATI DI BILANCIO E FISCALI	RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale 40.000,00	6	Incrementi 60.000,00	7	Decrementi	,00	8	Valore finale 100.000 ,00	9	Valore di realizzo	,00,
		Valore fiscale	10	Valore iniziale 40.000,00	11	Incrementi ,00	12	Decrementi	,00	13	Valore finale 40.000 ,00			

FISCAL**F©CUS** 





## Il riallineamento dei valori civilistici e fiscali





#### Riallineamento dei valori art. 110, CO. 7. D.L. 104/2020

L'articolo 110, comma 7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, richiama, in quanto compatibile, l'articolo 14 della L. 21 novembre 2000, n. 342, ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio: è intervenuta una **riapertura dei termini per effettuare il riallineamento**.

I beni devono risultare disallineati nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il riallineamento è esposto nel quadro RQ101, che «va compilato dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento; a tal fine va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e alle partecipazioni, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 3 per cento dell'ammontare di colonna 1».

Il riallineamento previsto dal D.L. 104/2020 dev'essere integrale, vale a dire che non può essere affrancata solo una parte del disvalore fiscale rispetto a quello civilistico di un bene.



Civilisticamente l'operazione non genera incrementi del patrimonio netto, si impone però l'accantonamento di una riserva pari all'importo del riallineamento al netto dell'imposta sostitutiva (circolare AdE 18 giugno 2001, n. 18, risposta 2.2). In caso di assenza o di incapienza delle riserve è possibile rendere indisponibile per l'importo necessario il capitale sociale.

La riserva fiscalmente è in sospensione di imposta. Tale regime può cessare attraverso il suo affrancamento (anche parziale) che comporta il pagamento di un'imposta pari al 10% del suo valore.

Assonime (circolare n. 23 del 12 giugno 2006) ritiene che l'eventuale affrancamento della riserva determina il venir meno dell'obbligo di apposizione del vincolo, pertanto in caso di affrancamento dovrebbe essere ammessa la possibilità del riallineamento anche in assenza di poste del patrimonio netto da vincolare.

Imposta sostitutiva 3%, imposta affrancamento riserva 10%: si applicano le regole di versamento e compensabilità illustrate per la rivalutazione.

Come per la rivalutazione, l'operazione si perfeziona con la compilazione del quadro RQ.

Si rendono compilabili anche i quadri RS ed RV.

FISCAL**F®CUS** 



#### Riallineamento dei valori art. 110, CO. 7. D.L. 104/2020

Esempio compilazione quadro RQ.

- Valore civilistico: 750.000
- ✤ Valore fiscale: 375.000
- Disallineamento: 375.000
- Imposta sostitutiva 3%: 375.000 x 3% = 11.250
- ✤ Riserva da vincolare: 375.000 11.250 = 363.750
- Imposta affrancamento 10%: 375.000 x 10% = 37.500

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni	RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammor e delle partecipazioni	tizzabili	Importo 1	Aliquota 00 <b>3%</b>	Imposta 2 ,00
partecipazioni 2020	RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammor e delle partecipazioni	tizzabili	375.000,0	<b>3%</b>	11.250,00
	RQ102			Totale imposte 1 11.250,0	00	Prima rata 2 3.750,00
	RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo 1 375.000,00	Aliquota 10% <sup>2</sup>	Imposta 37.500,00	Prima rata <sup>3</sup> 12.500,00

FISCAL**F®CUS** 



#### Riallineamento dei valori art. 110, CO. 7. D.L. 104/2020

Esempio di compilazione quadro RS: vincolo apposto su una riserva di utili che, in assenza dell'affrancamento, diviene in sospensione di imposta (importo riserva 375.000 – 11.250 = 363.750).

Prospetto			Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
del capitale	Capito	ale sociale	,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
e delle riserve	di d	cui per utili	5 ,00	<sup>6</sup> ,00	7,00	8,00
	di c	cui per riserve in sospensione	°,00	10 ,00	,00	<sup>12</sup> ,00
	RS131 Riserv	e di capitale	,00	2,00	3,00	4 ,00
	RS132 Riserv	e ex art. 170, comma 3	,00		3 ,00	4 ,00
	RS133 Riserv	e di utili da trasparenza	,00	2,00	3 ,00	4 ,00
	RS134 Riserv	e di utili	500.000 ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> 363.750,00	4 136.250,00
	RS135 Riserv	e di utili prodotti fino al 2007	,00		3 ,00	4 ,00
	RS136 Riserv	e di utili prodotti fino al 2016	,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS136A Riserv	e di utili prodotti fino al 2017	,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS136B Riserv	e di utili prodotti fino al 2019	,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS137 Riserv	e di utili antecedenti al regime SIIQ	,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS138 Riserv	e di utili della gestione esente SIIQ	,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS139 Riserv	e di utili per contratti di locazione	,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS140 Riserv	e in sospensione di imposta	,00	<sup>2</sup> 363.750,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
			Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
	RS141 Utile o	dell'esercizio e perdite	,00	2,00	3 ,00	4 ,00
	RS142 Utile of	dell'esercizio e perdite SIIIQ	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00



Esempio di compilazione quadro RS: affrancamento della riserva, riduzione della riserva vincolata pari alla somma delle imposte sostitutive (11.250 + 37.500 = 48.750)

Prospetto			Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
del capitale	DC120	Capitale sociale	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
e delle riserve	K3130	di cui per utili	5 ,00	<sup>6</sup> ,00	7,00	8,00
		di cui per riserve in sospensione	<sup>9</sup> ,00	10 ,00	,00	,00
	RS131	Riserve di capitale	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS133	Riserve di utili da trasparenza	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS134	Riserve di utili	<sup>1</sup> 500.000 ,00	2,00	<sup>3</sup> 48.750,00	451.250,00
	RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	<sup>1</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	<sup>1</sup> ,00	2,00	<sup>3</sup> ,00	4 ,00
	RS140	Riserve in sospensione di imposta	<sup>1</sup> ,00	2,00	3,00	4 ,00

FISCAL**F@CUS** 





#### Riallineamento dei valori art. 110, CO. 7. D.L. 104/2020

Esempio di compilazione quadro RV: considerato che l'efficacia ai fini fiscali dell'operazione decorre dal 2021, il quadro espone ancora il disallineamento dei valori civilistici e fiscali; i decrementi sono rappresentativi delle quote di ammortamento dell'anno.

Colonna 2, codice 1: ipotizziamo un disallineamento conseguente ad un'operazione straordinaria.

SEZIONE I RICONCILIAZIONE			Tipo 1	Tipo di beni/Voce di bilancio IMPIANTI						Causa 139/2015	Valore precedente	,00
DATI DI BILANCIO E FISCALI	RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale 850.000,00 <sup>6</sup>	5	Incrementi	,00 <sup>7</sup>	Decrementi 100.000,00	8	Valore finale 750.000 ,00	Valore di realizzo	,00
		Valore fiscale	10	Valore iniziale 425.000,00	11	ncrementi	,00 <sup>12</sup>	Decrementi 50.000,00	13	Valore finale 375.000 ,00		





## I crediti di imposta: quadri RU ed RS


# Il quadro RU: regole generali



Compilazione secondo criteri di competenza. Si riportano i crediti maturati, anche se erroneamente non iscritti in bilancio.

I crediti d'imposta riportati:

- sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; la compensazione può avvenire solo telematicamente (no *internet banking*);
- salvo precise espresse eccezioni non sono rimborsabili;
- possono essere utilizzati ante invio della dichiarazione;
- non necessitano del visto di conformità
- \* in alcuni casi la mancata indicazione nel quadro RU determina la decadenza dall'agevolazione;
- sono compensabili nel limite massimo annuo di 250.000 (alcune eccezioni: investimenti l. 160/2019 e 178/2020; sanificazione e acquisto DPI art. 125 d.l. 34/2020; investimenti Mezzogiorno l. 208/2015; locazioni art. 28 d.l. 34/2020); la verifica del limite di utilizzo avviene mediante la compilazione della sezione VI-C; non sono tenuti alla compilazione del rigo RU512 i contribuenti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
- a differenza delle eccedenze di imposta, come IVA, IRES e IRAP, per le quali si devono evidenziare in dichiarazione le compensazioni eseguite in F24 fino alla data di invio del modello, il quadro RU (in particolare il campo RU6) richiede l'importo compensato solo fino al 31 dicembre 2020





- 1. Verifica del maturato, ad esempio:
  - contratti di locazione e pagamento canoni per bonus botteghe e negozi, immobili non abitativi;
  - fatture beni agevolati bonus investimenti, data entrata in funzione e/o interconnessione;
  - provvedimento concessione bonus sanificazione e acquisto DPI, effettuazione spese presunte indicate nella domanda.
- 2. Verifica utilizzi attraverso l'interrogazione al cassetto fiscale.

	Anni di riferimento selezionabili
	<u>2022</u> <u>2021</u> <u>2020</u> <u>2019</u>
erca dei tributi relativi all'anno 2020	
	contribuente
	<ul> <li>○ debito</li> <li>tipologia tributo</li> <li>esclusione addizionale comunale</li> </ul>
	● ricerca per CODICE tributo dettaglio tributo ○ ricerca per ENTE impositore
	indicare il/i CODICI tributo oppure il prefisso
codici tributo puntuali	
prefisso codice tributo	





# Il quadro RU: controlli

- 3. In caso di eccedenza dell'utilizzo riversamento della parte non spettante con riduzione delle sanzioni (ravvedimento operoso). **Compilare rigo RU8**.
- 4. Verifica eventuali cessioni a terzi. Compilare la sezione VI-B.
- 5. Verifica eventuali assegnazioni ai soci. Compilare la sezione VI-B.



### Il quadro RU: esempi

Gelateria: bonus botteghe e negozi 900 €, bonus locazione immobili non abitativi 1.800 €.

Esito interrogazione cassetto fiscale codice tributo 6914:

#### Ricerche tributi F24 per anno riferimento

cambia criteri di ricerca

Individuati 1 tributi a CREDITO relativi all'anno 2020, in cui il contribuente figura in qualità di soggetto VERSANTE

Importi in EURO

FISCAL**F@CUS** 

#### Sezione ERARIO

selezione	Data		Tributo	Rateazione Regione/Provincia	Anno di riferimento	Importo a Debito VERSATO	Importo a Credito COMPENSATO
1 🔍	16/7/2020	6914	CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI - ART. 65 DL N. 18/2020		2020	o	900,00
					TOTALI	0	900,00

#### Totale versato

Versamento TOTALE: -900,00

#### **PLAY** SOLUTION

#### Il quadro RU: esempi



#### Esito interrogazione cassetto fiscale codice tributo 6920: eccedenza da riversare

#### Ricerche tributi F24 per anno riferimento

#### cambia criteri di ricerca

Individuati 4 tributi a CREDITO relativi all'anno 2020, in cui il contribuente figura in qualità di soggetto VERSANTE

Importi in EURO

#### Sezione ERARIO

selezione	Data		Tributo	Rateazione Regione/Provincia	Anno di riferimento	Importo a Debito VERSATO	Importo a Credito COMPENSATO
1 🔍	16/7/2020	6920	CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZ LEASING-CONCES- AFFITTO AZIENDA ART.28 DL 34/2020		2020	o	900,00
2 🔍	20/8/2020	6920	CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZ LEASING-CONCES- AFFITTO AZIENDA ART.28 DL 34/2020		2020	o	900,00
3 🔍	16/3/2021	6920	CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZ LEASING-CONCES- AFFITTO AZIENDA ART.28 DL 34/2020		2020	o	5,05
4 🔍	16/3/2021	6920	CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZ LEASING-CONCES- AFFITTO AZIENDA ART.28 DL 34/2020		2020	o	2,45
					TOTALI	0	1.807,50

Totale versato

Versamento TOTALE: -1.807,50





## Il quadro RU: compilazione bonus botteghe e negozi

#### Non è un aiuto di Stato: NO QUADRO RS.

#### SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito		
KUT	Botteghe e negozi <sup>1</sup> I 1		
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00,
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00,
	Credito d'imposta		
RU5	spettante nel periodo (di cui $1$ ,00 $2$ ,00 $2$ ,00 $2$ ,00 $2$ ,00 $2$ ,00 $0$ ,00 $0$ ,00 $0$ ,00 $0$ ,00	) 3	900 <sub>,00</sub>
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		900 <sub>,00</sub>
DI 17	Credito Ritenute IVA (Periodici e acconto) IVA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva		IRAP
KU7	ai fini 1,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 <sup>4</sup> ,00 <sup>5</sup> ,00 <sup>6</sup> ,0	0/7	,00,
RU8	Credito d'imposta riversato		,00,
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. 1,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00,
RU10	) Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00,
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00,
RU12	2 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni	2	,00,

#### **PLAY** SOLUTION

# Il quadro RU: compilazione bonus locazione immobili

Nel rigo RU8 riportare l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato con il modello di pagamento F24 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima.

Nel rigo va indicato l'importo del credito d'imposta versato a seguito della rideterminazione dello

stesso oppure a seguito di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE I	DIII	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito	
Crediti d'imposta	KUT	Locazioni non abitative <sup>1</sup> H   8	
(I crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00,
nella sezione	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00,
sono elencati nelle istruzioni)	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> .00 <sup>2</sup> .00 <sup>B2</sup> .00 <sup>C2</sup> .00 <sup>D2</sup> .00 )	<sup>3</sup> 1.800 <sub>.00</sub>
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	1.807,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini     Ritenute     IVA (Periodici e acconto)     IVA (Saldo)     IRES (Acconti)     IRES (Saldo)     Imposta sostitutiva	IRAP 7 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato	7,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73	<sup>2</sup> ,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00,
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni	²,00

FISCAL**F®CUS** 





# Il quadro RS: compilazione bonus locazione immobili



80





## Il quadro RU: esempio bonus investimenti l. 160/2019

Dati identificativi del credito d'imposta spettante

Beni strumentali I. 160/2019

SEZIONE I	DIII
Crediti d'imposta	KUT
(I craditi da indicara	RU2
nella sezione	RU3
sono elencati	

nelle istruzioni)

	Deni Struffientairi. 100/2015		-				
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezia	one VI-A)					,00
D115	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 00	2 00 B	<sup>2</sup> 00 <sup>C2</sup>	00	<sup>02</sup> 00 )	3	6.000.00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F2	24	,00	,00	,00		,00,000.0
RU7	Credito utilizzato ai fini ,00 2 ,00	IVA (Saldo) <sup>3</sup> ,00	IRES (Acconti)	IRES (Saldo) ,00	Imposta sostitutiva ° ,00	7	RAP ,00
RU8	Credito d'imposta riversato		· ·				,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezio	ne VI-B)	Art. 1260 c.c. <sup>1</sup>	,00,	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quad	ro GN o GC o TN o	PN)				,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella succe	essiva dichiarazione)		Vedere istruzioni		2	6.000,00

Codice credito

'H | 4





## Il quadro RU: esempio bonus investimenti L. 160/2019

I beneficiari del bonus investimenti devono compilare anche il rigo RU120 della sezione IV. L'articolazione tra le varie colonne è riportata nel prospetto seguente:

Codice credito	Caratteristiche dei beni	Colonna rigo RU120
H4	Ordinari materiali	1
2H	Materiali 4.0	2
3H	Immateriali 4.0	3

<b>PLU20</b> Investimenti hani strumentali 2020	Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200	
<b>KUTZU</b> investimenti beni sirumentati 2020	100.000,00	,00	,00	

# Il quadro RU: esempio bonus investimenti L. 178/2020 FISCAL**F®CUS**

#### ATTENZIONE AL COORDINAMENTO CON LE AGEVOLAZIONI DELLA L. 160/2019.

SOLUTION

La circolare 9/E 2021 (prg. 3.1) pone quale data limite per coordinare le due agevolazioni il 15 novembre 2020:

- se al 15 novembre 2020 l'ordine è stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo, si applica l'agevolazione prevista dalla legge 160/2019 (se gli investimenti sono completati entro il 30 giugno 2021);
- se al 15 novembre 2020 non sussistono le condizioni precedenti, il credito d'imposta si determina secondo le prescrizioni della legge 178/2020.

In senso conforme si è espressa la risposta all'interpello n. 602 del 17/7/2021: gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 (se non ricorrono i presupposti per l'applicazione del cd. periodo lungo previsto dalla legge 160/2019) sono attratti alla normativa prevista dalla Legge di stabilità 2021 (dello stesso tenore la n. 603, pari data).

Ciò sia in termini di maggiori aliquote di credito d'imposta, che di tempistica di utilizzo.





# Il quadro RU: Esempio bonus investimenti l. 178/2020

SEZIONE I	DUI	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito	
Crediti d'imposta	KUT	Beni strumentali I. 178/2020 <sup>1</sup> L 3	
(L crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00,
nella sezione	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00,
sono elencati nelle istruzioni)	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> 00 <sup>2</sup> 00 <sup>B2</sup> 00 <sup>C2</sup> 00 <sup>D2</sup> 00)	<sup>3</sup> 10.000 00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
	RU7	Credito         Ritenute         IVA (Periodici e acconto)         IVA (Saldo)         IRES (Acconti)         IRES (Saldo)         Imposta sostitutiva           utilizzato         1         ,00         2         ,00         3         ,00         4         ,00         5         ,00         6         ,00	IRAP 7 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato	,00,
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2,00
	RU10	) Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00,
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	<sup>2</sup> 10.000,00





### Il quadro RU: esempio bonus investimenti L. 178/2020

I beneficiari del bonus investimenti devono compilare anche il rigo RU130 della

sezione IV. L'articolazione tra le varie colonne è riportata nel prospetto seguente:

Codice credito	Colonna rigo RU130	Tipologia bene			
L3	1	Materiali ordinari			
L3	2	Immateriali ordinari			
L3	3	Materiali ed immateriali per il lavoro agile			
2L	5	Materiali 4.0			
3L	6	Immateriali 4.0			







Il quadro RU: esempio assegnazione del credito ai soci

Una particolare modalità di compilazione è prevista nel caso in cui un soggetto trasparente, ad esempio una società di persone, attribuisca il credito di imposta ai soci, secondo il principio di trasparenza dell'articolo 5 del TUIR in modo equivalente al trasferimento delle ritenute.

In tale ipotesi si rende necessaria la compilazione del rigo RU10 nel quale, secondo le indicazioni delle istruzioni, deve essere riportato l'ammontare del credito d'imposta assegnato ai propri soci o associati; l'anno di maturazione del credito d'imposta trasferito va esposto nella sezione VI-B (per ciascun anno di maturazione, nonché per ciascun codice credito del bonus trasferito, deve essere compilato un rigo della sezione VI-B).

# Il quadro RU: esempio assegnazione del credito ai soci FISCAL**F©CUS**

Ipotizziamo che la società di cui all'esempio precedente sia una SNC e che assegni il credito d'imposta ai suoi due soci che partecipano al capitale sociale in misura pari al 50%, con conseguente assegnazione del bonus per 5.000 euro ciascuno, la compilazione del quadro RU è proposta di seguito:

UTION

SEZIONE I	0111	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice	credito			
Crediti d'imposta	KUT	Bonus investimenti L. 178/2020		'L j	3			
(L crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichia	razione					,00,
nella sezione	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezi	one VI-A)					,00,
sono elencati	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	1	,00 <sup>2</sup>	,00	<sup>82</sup> ,00	<sup>C2</sup> ,00 )	<sup>3</sup> 10.000,00
nelle istruzioni)	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F	24					,00,
	DI 17	Cradita utilizzata ai fini	Ritenute	1	MA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	Imposta sostitutiva	I
	K07		1	,00 <sup>2</sup>	² ,00	<sup>3</sup> ,0	0 <sup>6</sup> ,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato						,00,
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezio	ne VI-B)					,00,
	RU10	) Credito d'imposta trasferito (da riportare nella sez	tione VI-B)					10.000,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00,
	<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella succ	essiva dichiar	azione)		Vedere istruzioni		2 ,00

Il credito in esame trasferito ai soci, secondo quanto riportato nelle istruzioni, non dev'essere indicato nella casella 4 del rigo RN1 o RN2 del quadro RN, dedicato all'indicazione dei redditi della società da imputare ai soci.

# Il quadro RU: esempio assegnazione del credito ai soci FISCAL**F©CUS**

Riprendendo l'esempio della SNC di cui al paragrafo precedente, di seguito proponiamo la compilazione del quadro RU di uno dei soci cui è stato attribuito il bonus. Nella sezione I si riposta

#### il credito ricevuto dalla SNC:

,00,
5.000,00
,00,
,00
,00,
,00
,00
5,000,00

Istruzioni PF 2021: " nel rigo RU3, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari il credito d'imposta indicato nel rigo RU1 Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alla descrizione dei singoli crediti d'imposta. **I dati dei crediti d'imposta ricevuti devono essere esposti nella sezione VI-A**".





## Il quadro RU: esempio assegnazione del credito ai soci

## La compilazione della sezione VI-A è la seguente:

SEZIONE VI	DU501	Codice credito A		Anno di riferimente	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto	
Sezione VI-A	KUJUT	'L	3	<sup>3</sup> 2020	t della snc	<sup>5</sup> 5.000 <sub>,00</sub>	
Crediti d'imposta	RU502					,00,	
ncevun	RU503					,00,	
	RU504					,00	
	RU505					,00	

Si precisa che, in ossequio a quanto riportato dalle istruzioni, il credito di imposta ricevuto dal socio di un soggetto trasparente, come tutti i crediti transitati per il quadro RU, non dev'essere riportato nel rigo RH1 colonna 10.





# Il quadro RX: gestione dei crediti d'imposta e delle eccedenze di versamento



Il quadro RX

Si tratta del quadro riepilogativo che espone il risultato della dichiarazione.

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.



Sezione I: Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione (righi da RX1 a RX42).

Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 4 della sezione I) ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4 della sezione II), il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare

direttamente all'agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell'agenzia delle Entrate o presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.

Nel quadro si evidenziano anche le eccedenze di versamento.

Supponiamo che il contribuente a fronte di un credito IRPEF paria 3.000 € abbia erroneamente versato un saldo IRPEF pari a 300. Qualora intenda utilizzare tutto in compensazione la compilazione è la seguente:

QUADRO RX RISULTATO DELLA			Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
DICHIARAZIONE	RX 1	IRPEF	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> 3.000 <sub>,00</sub>	<sup>3</sup> 300 <sub>,00</sub>	4 ,00	⁵ 3.300 <sub>,00</sub>
Sezione I	RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00,	,00,	,00,	,00,	,00
Debiti/Crediti	RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00,	,00	,00	,00,	,00
ed eccedenze	RX4	Cedolare secca (LC)	,00,	,00	,00	,00	,00,
risultanti dalla presente dichiarazione	DVE	Imp. sost. premi risultato					
	KAS	e welfare aziendale	,00		,00,	,00	,00,



Sezione II: Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (righi da RX51 a RX57).

Accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

Ipotesi di compilazione: il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello REDDITI e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2019 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello REDDITI 2020, in compensazione di altri tributi a debito.

FISCAL**F©CUS** 



Sezione III: Credito IRPEF da ritenute riattribuite (rigo RX58).

Ipotizziamo un collaboratore familiare che nel 2020 ha riattribuito al titolare dell'impresa familiare ritenute eccedenti per un importo di 4.000 €, dei quali 2.000 sono stati utilizzati dal titolare dell'impresa in compensazione nel modello F24. Nel 2021 il collaboratore riattribuisce al titolare dell'impresa familiare altre ritenute eccedenti per un importo di 1.000 €.

Il rigo RX58 andrà quindi compilato come segue.

S d	SEZIONE III Credito IRPEF da ritenute riattribuite	RX58	Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione	
			<sup>1</sup> 4.000,00	<sup>2</sup> 2.000,00 <sup>3</sup>	1.000,00	4 ,00	<sup>5</sup> 3.000,00	

Sezione IV: Versamenti periodici omessi (rigo RX59).

La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.

#### **PLAY** SOLUTION

# Il quadro RX: modello SP ED SC 2021



Sezione I: Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione (righi da RX1 a RX21).

Sezione II: Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (righi da RX31 a RX34).

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI 2021.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

- 1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
- 2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
- 3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI 2020 e/o comunicate dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.





# Il quadro RX: modello SP ED SC 2021

#### Sezione III: Rimborso IVA (rigo RX35).

La presente sezione è riservato ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d'imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d'imposta precedenti in cui sussisteva l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l'anno di origine del credito IVA).

Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l'indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso



# Il quadro RX: modello SP ED SC 2021

Sezione IV: Versamenti periodici omessi (rigo RX36).

La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.

#### Sezione V: Credito da ritenute IRPEF subite (rigo RX51).

La presente sezione va compilata nel caso in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

Sezione non presente in SC.

FISCAL**F©CUS**